

N. R.G.16161/2015



TRIBUNALE di GENOVA

XI SEZIONE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Lippi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.4.2016,

nella causa iscritta al n. 16161/2015 r.g. promossa da:

Alessandra Ballerini, nata a Benin City (Nigeria), in data

, rappresentata e difesa dall'Avv.to

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,**

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, emesso in data 3.11.2015, notificato in data 30.11.2015

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al*

codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");

Con ricorso depositato in data 24.12.15 la ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Foggia per il riconoscimento della protezione internazionale del 3.11.2015 con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:


"rilevato che la richiedente dichiara di temere in caso di rientro in Nigeria i suoi zii; considerato che non si evidenzia in caso di rientro in Nigeria un pericolo ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di Rifugiato, né emerge la necessità di una forma di protezione internazionale complementare riconducibile al rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 lett a e b del Dlgs 251/2007; osservato al riguardo che ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante; (..) non si rilevano infine elementi per la trasmissione degli atti al sig. Questore ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D.L. 286/98".

La ricorrente contesta la valutazione della Commissione e chiede di annullare il relativo provvedimento, riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, invoca il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'udienza del 29.4.2016, dopo l'interrogatorio libero di _____ condotto con l'ausilio dell'interprete, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento e il GD si è riservato di decidere.

Preliminarmente si osserva che è competente il Tribunale di Genova in quanto la ricorrente è stata accolta presso la Struttura ' _____ ' corrente in Genova

Il provvedimento della Commissione Territoriale di Foggia le è stato notificato in data 30.11.2015 nei locali dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova.



A seguito della modifica dell'art. 19 del dlgs n.150/2011 operata dal dlgs n.142/2015, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero trattenuti in un centro di cui all'art.14 del dlgs n.286/1998 è competente il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;



3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.


La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Nel caso che ci occupa il racconto della ricorrente, confermato nella sue linee essenziali al Giudice, è molto circostanziato e verosimile.

La giovane donna rimasta orfana all'età di otto anni è stata cresciuta dallo zio paterno, ma le è stata preclusa la frequentazione scolastica. Sfruttata e maltrattata per anni, dopo essersi sottratta ai tentativi di violenza sessuale da parte dello zio, ha deciso di fuggire, aiutata da una famiglia che era a conoscenza della sua triste condizione.



Dopo un lungo viaggio si è stabilita in Libia a Tripoli, presso l'abitazione di una famiglia araba, dove ha subito ancora maltrattamenti e violenze.

Attualmente frequenta un corso di formazione per avviamento al lavoro e risulta ben inserita nella struttura nella quale è ospitata, come ha riferito l'educatrice che l'ha accompagnata in udienza.

Sulla base degli elementi acquisiti, non può ritenersi, però, che la ricorrente abbia diritto allo status di rifugiato.

Ai fini della valutazione della protezione sussidiaria è necessario valutare se la situazione generale della Nigeria integri la "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato" di cui all'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);


b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);

c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". (punto 29).

Nel caso in esame si ritiene che sussista l'ipotesi di cui alla lettera c), avuto riguardo alla condizione complessiva del paese di origine, posto che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo terroristico islamico Boko Haram e la circostanza che si tratti della zona di confine fra il nord musulmano ed il sud del Paese, cristiano e



animista, generano persecuzioni ai danni dei cristiani; ma anche le condizioni di vita della zona da cui proviene il ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa ed economica.

Detto quadro, che rappresenta uno stato di conflitto in tutto il paese con violenze di natura religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali, è confermato dal rapporto del 2013 redatto da Amnesty International (reperibile sul sito) dove si indica "La situazione di violenza e di insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata ed almeno 1.000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno commesso uccisioni illegali e sommarie nell'impunità. Migliaia di persone sono state sgombrate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del Paese. Detenzioni illegali ed arresti arbitrari sono stati sistematici. Il 20 gennaio almeno 186 persone sono state uccise nella città di Kano, quando membri di Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le esplosioni sono state seguite da otto ore di fuoco incrociato fra i membri di Boko Haram e le forze di sicurezza. ... Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione musulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre l'ufficio del procuratore del Ioc ha annunciato che c'erano fondati motivi per ritenere che Boko Haram stava commettendo crimini contro l'umanità dal luglio 2009".

Nel corso del 2014/2015 la situazione non è migliorata con l'inasprirsi di conflitti e rapimenti generalizzati.

Inoltre a Kano il 18 ed il 19 novembre 2015 ci sono stati due gravi attentati da parte di Boko Haram che hanno provocato decine di morti e feriti.

Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un la civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale.

La grave situazione sopra descritta integra i presupposti della protezione sussidiaria in ossequio al principio per cui non si può respingere alcuno in uno Stato nel quale la sua vita sarebbe in serio pericolo.

Sotto il profilo probatorio si osserva che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 32685/2010) e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 28.2.2008 ric. n. 37201 Saadi c. Italia) hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

Il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Foggia, deve quindi essere annullato nella parte relativa alla reiezione della protezione sussidiaria.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria è assorbente rispetto alla richiesta di protezione umanitaria.



La soccombenza parziale e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia emesso in data 3.11.2015, notificato in data 30.11.2015, nella parte in cui non riconosce la protezione sussidiaria.

Riconosce in capo a _____, nata a Benin City (Nigeria), in data _____ la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.


Genova, 7 maggio 2016

IL GIUDICE

dott.ssa FRANCESCALIPPI

Francescalippi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GENOVA 18.5.16



IL CANCELLIERE
Loredana Finotti